



Detrazione Fiscale 36%

Detrazione IRPEF 36% D.L. N. 223 del 04 Luglio 2006 - artt. 35 - commi 19 - 20 35-ter e 35-quater

Riepiloghiamo qui di seguito le principali caratteristiche di tali agevolazioni fiscali e le procedure da seguire.

1) IN COSA CONSISTE

E' prevista la possibilità di detrarre dalle imposte sui redditi il 36% delle spese sostenute per il recupero di case di abitazione; il beneficio spetta fino ad un tetto massimo di € 48.000,00 per anno di imposta, da suddividere in dieci (o cinque in casi particolari) anni.

Esempio: se si è sostenuta una spesa di € 48.000,00 si possono detrarre dall'Irpef dovuta € 19.680,00 in dieci, cinque e tre anni, con un risparmio di imposta di € 1.968,00 (o € 3.936,00) per ogni anno.

10 anni se l'età del contribuente è inferiore a 75 anni

5 anni se l'età del contribuente è tra 75 e 80 anni

3 anni se l'età del contribuente è superiore a 80 anni

2) A CHI SPETTA

Trattandosi di una detrazione dall' Irpef lorda, sono ammessi a fruirne tutti coloro che sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno sul territorio dello Stato. Va precisato che si tratta effettivamente di una detrazione dall'imposta e non di un rimborso; ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione.

3) PER QUALI LAVORI

I lavori per i quali spetta lo sconto fiscale sono quelli elencati nel DPR del 6 Giugno 2001 N. 380 (precedentemente individuati dall'art. 31 della legge 5/8/1978 n. 457).

In particolare, la detrazione del 36% riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, le OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, i LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Se realizzate in uno degli ambiti sopra descritti, ANCHE LE SPESE SOSTENUTE PER L' ACQUISTO E L' INSTALLAZIONE DI UNA STUFA E/O DI UN CAMINETTO, PER LA REALIZZAZIONE E/O IL RIFACIMENTO DELLA CANNA FUMARIA SONO AMMESSE A GODERE DEL BENEFICIO FISCALE.

IN QUESTO CASO LA DETRAZIONE E' AMMESSA PER L'ACQUISTO E PER L'INSTALLAZIONE DELLE NOSTRE STUFE A LEGNA ED A PELLETS.

Vi sono poi alcuni interventi ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle categorie di cui al DPR 6 Giugno 2001 N. 380.

Tra questi, gli interventi finalizzati AL CONSEGUIMENTO DI RISPARMI ENERGETICI di cui alla Legge 9/1/1991 n. 10 e D.P.R. 26/8/1993 n. 412

IN QUESTO CASO LA DETRAZIONE E' AMMESSA PER L'ACQUISTO E PER L'INSTALLAZIONE DEI NOSTRI CAMINETTI E STUFE A LEGNA ED A PELLETS CON UN RENDIMENTO, MISURATO CON METODO DIRETTO, NON INFERIORE AL 70%.

4) COSA OCCORRE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Inoltre, prima dell' inizio dei lavori, la prevista comunicazione redatta sull'apposito modulo ministeriale, compilando i campi relativi ai dati del dichiarante, dell'immobile, indicando la data di inizio lavori ed i documenti che si allegano in copia, al Centro Operativo di Pescara sito in via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara, tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno.

Alla comunicazione debbono essere necessariamente allegate:

- la copia della denuncia di inizio dei lavori, l'autorizzazione o la concessione (detti titoli amministrativi), se previste dalla legislazione edilizia;
- la fotocopia della domanda di accatastamento in mancanza dei dati catastali;
- la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI a decorrere dal 1997, se dovuta. Nel caso in cui il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'ICI (inquilino, familiare convivente, comodatario) o per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non è necessario trasmettere le copie di dette delle ricevute;
- la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l'importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere la nuova tabella di ripartizione delle spese;
- la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario dell'immobile,

quando i lavori di recupero edilizio vengono sostenuti da persona diversa dal possessore (inquilino, comodatario). Tale dichiarazione non è, invece, dovuta nel caso che le spese vengano sostenute dal familiare convivente.

AUTOCERTIFICAZIONE

È previsto dalla normativa che in luogo di tutta la documentazione da allegare al modulo di comunicazione di inizio dei lavori, i contribuenti possono produrre una autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari. Anche nel caso in cui si ricorra all' autocertificazione, i contribuenti sono tenuti comunque a barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta.

PAGAMENTI CON BONIFICO

Per fruire della detrazione, inoltre, è condizione necessaria che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti:

- la causale del versamento;
- riferimento alla legge 449/1997;
- il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione;
- il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

In proposito si precisa che in presenza di più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati all'agevolazione, nonché la ripartizione della spesa. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell'amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento.

Tanto premesso è buona norma utilizzare i moduli bonifici appositamente predisposti dagli istituti di credito presso le proprie filiali relativi alle spese di recupero edilizio, al fine che possano provvedere a comunicare telematicamente all' Agenzia delle Entrate i dati presenti nei titoli di spesa, consentendo in tal modo i riscontri da parte degli uffici tra i codici fiscali esposti sui bonifici e quelli di chi utilizza le detrazioni.

Conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico bancario o postale di effettuazione del pagamento (la documentazione, che deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione, deve essere esibita a richiesta degli uffici finanziari.